

## **TI\_GERICHTE 52.2002.317 vom 18. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.317](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.317)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.317 du 18 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.317 del 18 novembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). 2.2. Con sentenza 17 febbraio 2000, cresciuta in giudicato, la Corte delle assise criminali ha condannato \_\_\_\_\_ a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, quest'ultima pena sospesa con un periodo di prova di 5 anni, oltre al risarcimento allo Stato dell'importo di fr. 1'000.– quale illecito profitto conseguito, per infrazione semplice e aggravata alla LFStup commessa in correatà con altri due cittadini stranieri, e, singolarmente, per infrazione alla LFStup, ricettazione e furto. L'insorgente non contesta che le condizioni poste dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS siano adempiute. Egli ritiene però che la misura adottata nei suoi confronti violi il principio della proporzionalità. 3. 3.1. La Corte delle assise criminali ha riconosciuto il ricorrente e i cittadini stranieri S.G. e T.R.O. colpevoli di violazione aggravata alla LFStup per avere i primi due, in almeno un paio di occasioni e in correatà tra loro, triturato tra l'estate e l'inizio di dicembre del 1998 due "sassi" di 500 g di cocaina, confezionando con lattosio palline stupefacenti da circa 1 g vendute a fr. 100/150.– l'una, così come per avere tutti e tre, in due altre occasioni e in correatà tra loro, tra il dicembre 1998 e il febbraio 1999, triturato altri due "sassi" di 500 g di cocaina con la stessa tecnica e la stessa finalità, sicché per finire \_\_\_\_\_ ha venduto almeno 990 g di sostanza. L'insorgente è stato inoltre ritenuto colpevole di violazione semplice alla LFStup per avere, la notte tra il 10 e l'11 aprile 1999, sottratto nel giardino di S.G. a Sementina un sacchetto contenente 40 g di cocaina, vendendone poi la metà a tossicomani della zona e cedendo il resto a T.R.O., affinché lo spacciasse per suo conto; colpevole di ricettazione per avere, l'11 ottobre 1995, incassato un assegno EC di fr. 4'000.– ricevuto a Gordola da due sconosciuti, risultato rubato, sapendo o dovendo presumere la

provenienza furtiva; colpevole di furto per avere, il 19 febbraio 1999, sottratto con destrezza a un terzo un telefono cellulare. In particolare, la Corte ha rilevato quanto segue: "La colpa degli accusati assume quindi connotazione di sicura gravità, non solo quindi per i quantitativi di droga pesante trafficanti e mezzi messi in circolazione sul mercato dei tossicodipendenti della piazza Bellinzonese, ma anche perché essi hanno agito in un periodo di tempo prolungato con determinazione e con una buona programmazione. Gli accusati (in particolare \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) non si sono limitati unicamente alla vendita al dettaglio, ma tutti in una prima fase hanno proceduto con cura al taglio della sostanza per aumentarne la quantità e conseguentemente il profitto, con la possibilità anche che una sostanza di cattiva qualità poteva creare ulteriori nefaste conseguenze, ciò che rivela una non indifferente assenza di scrupoli. Tutti hanno, infatti, pure agito per puro proprio tornaconto senza alcuna necessità o bisogno. \_\_\_\_\_ aveva svolto anche un'attività lavorativa saltuaria ed era comunque al beneficio della pubblica assistenza.(...) Tutti avevano quindi il necessario per vivere senza dover delinquere alle spalle delle miserie dei giovani tossicodipendenti per darsi poi alla bella vita. Grave è poi il fatto che nessuno era consumatore di droga. Inoltre tutti gli accusati non sono più giovanissimi e addirittura \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono padri di famiglia e sposati" (v. sentenza penale 17 febbraio 2000, consid. 5 pag. 41). \_\_\_\_\_ ha quindi gravemente violato la sicurezza e l'ordine pubblico elvetici; tanto più che egli non è consumatore di stupefacenti. Il fatto che la pena dell'espulsione sia stata sospesa condizionalmente e che l'insorgente sia stato posto nel frattempo in libertà condizionale non è di rilievo ai fini del presente giudizio. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente: nel determinare se pronunciare l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Orbene, nell'evenienza concreta la gravità dei reati commessi è rilevante per la sicurezza e l'ordine pubblico elvetico. 3.2. \_\_\_\_\_ risiede in Svizzera da una decina d'anni. Durante il suo soggiorno, egli non è mai riuscito a integrarsi pienamente nella realtà del nostro Paese (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS). Lo dimostrano i reati commessi nel corso della seconda parte degli anni '90, la sua instabilità professionale e il debito assistenziale accumulato dal 1° luglio 1998, che alla fine di giugno 2002 era di fr. 25'029.70 (v. sentenza penale citata, consid. 1.2. pagg. 14 e 15; scritto 5 luglio 2002 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). E' dunque in Giamaica dove è nato e ha trascorso la maggior parte della sua vita che il ricorrente possiede ancora i legami culturali più stretti. Tornando in Patria egli non si troverà dunque confrontato con insormontabili difficoltà di risocializzazione. Dal profilo dei suoi legami familiari, il vincolo coniugale del ricorrente con la moglie \_\_\_\_\_ esiste soltanto formalmente almeno dal gennaio 1995, per cui il problema di una eventuale rottura delle loro relazioni non si pone. La convivenza dell'insorgente con \_\_\_\_\_, iniziata nel 1996 e nel corso della quale è nato \_\_\_\_\_, è cessata nel giugno 1998. I loro successivi contatti, imposti essenzialmente dal diritto di visita del ricorrente al figlio, sono stati caratterizzati da una certa conflittualità e non possono essere attualmente considerati intensi (v. doc. G: dichiarazione 30 giugno 2002 di \_\_\_\_\_ al Consiglio di Stato). Meno scontata, nell'ottica della proporzionalità

del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio con il figlio \_\_\_\_\_, che il ricorrente incontra nell'ambito del proprio diritto di visita. In tal senso va però rilevato che la nascita del figlio non ha comunque impedito a \_\_\_\_\_ di commettere i gravissimi reati per i quali è stato pesantemente condannato, né di lasciar cadere \_\_\_\_\_ a carico dell'assistenza pubblica, omettendo di versargli gli alimenti. Il saldo presenta attualmente un passivo di fr. 16'914.- (v. scritto 5 luglio 2002 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Certo, il ricorrente ha recentemente intensificato gli incontri con il figlio (doc. B prodotto al Consiglio di Stato: scritto 14 luglio 2002 dell'Ufficio di patronato a \_\_\_\_\_; doc. C versato agli atti in questa sede: complemento del 14 agosto 2002 dell'Ufficio di patronato alla Commissione tutoria regionale 16; decreto 13 marzo 2002 del Consiglio di vigilanza relativo alla liberazione condizionale dell'insorgente) e dal gennaio di quest'anno ha iniziato a rimborsare il debito assistenziale di \_\_\_\_\_ nella misura di fr. 200.-/fr. 420.- mensili (doc. D e E prodotti dinanzi al Tribunale). Rimangono però ancora seri dubbi sull'intensità e la stabilità della loro relazione a causa del comportamento del padre durante tutti questi anni. L'impossibilità per l'insorgente di tornare in Svizzera avrà certo delle conseguenze sui suoi legami personali con \_\_\_\_\_, sempre che tale relazione possa essere considerata intensamente vissuta. Anche se le modalità del diritto di visita potranno essere adattate alla nuova situazione (art. 157 CC), i contatti personali saranno forzatamente limitati e saranno resi ancor più difficili a causa delle precarie condizioni finanziarie del ricorrente. Tali circostanze non sono comunque atte a sovvertire l'interesse pubblico ad allontanare uno straniero che si è dimostrato indesiderabile a causa dei gravi reati di cui è stato protagonista.

4. L'insorgente sostiene che la decisione impugnata sarebbe pure lesiva dell'art. 8 CEDU. Ribadisce che un suo allontanamento dalla Svizzera provocherebbe una rottura del legame con il figlio. In concreto, non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con \_\_\_\_\_. In particolare non va approfondito se in tutti questi anni egli abbia esercitato in modo regolare il proprio diritto di visita e se, pertanto, con esso esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata. Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, l'espulsione del ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta.

5. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse ad allontanare il ricorrente che si è dimostrato una persona indesiderabile è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine privato da egli invocati. Il 21 dicembre 2000, l'UFDS ha peraltro già emanato un divieto d'entrata in Svizzera a tempo indeterminato nei confronti dell'insorgente. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

6. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al

gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 6, 9, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a/b LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.